

CALLAINI. Non insisto. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e specialmente di ciò che è scritto nella sua relazione.

Quando l'onorevole Sacchi si sarà persuaso della necessità di queste linee, anche tenendo conto del loro elevato costo, presenterà i necessari provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Venceslao Amici mantiene o ritira il suo emendamento?

AMICI VENCESLAO. Non insisto, ma avrei desiderato una risposta.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho risposto. Permetta, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Parli!

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho risposto forse in una forma non regolare, con una interruzione.

Ho osservato però che, quando i capitali privati finanziano una ferrovia, non tengono conto, non danno valore, non valutano i sussidi oltre i 50 anni.

E d'altra parte i sussidi non si valutano, oltre i 50 anni in nessun modo. Quindi sarebbe perfettamente inutile l'aumentare i sussidi oltre i 50 anni, ai 60.

PRESIDENTE. L'aveva già detto.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Appunto, credevo di avere già risposto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici non accetta dunque l'emendamento. L'onorevole Venceslao Amici vi insiste?

AMICI VENCESLAO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non vi sono altre proposte. Pongo quindi a partito l'articolo primo.

(È approvato).

#### Art. 2.

« La concessione di linee nell'interno della Sicilia a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, può essere fatta dal Governo in uno o più gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore al massimo stabilito nell'articolo precedente, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

« Indipendentemente dalle condizioni stesse può essere accordato il massimo della sovvenzione anche per linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate.

« Le linee concesse in base alle disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilo-

metri 500 nel primo quinquennio e di altri 300 nel secondo quinquennio.

« Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione, in uno o più gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo è autorizzato ad anticiparne la concessione, con che però agli effetti della Convenzione questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio ».

(È approvato).

#### Art. 2-bis.

« A misura che verranno fatte le concessioni di cui agli articoli precedenti saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti ».

(È approvato).

#### Art. 2-ter.

« Nulla è innovato per le ferrovie della Sardegna alle quali saranno applicate le disposizioni della presente legge con le norme e condizioni stabilite dall'articolo 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444 ».

(È approvato).

#### Art. 2-quater.

« Prima dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, sono aggiunte, dopo la parola « internazionali », queste altre: « o a raggiungere il confine ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Fusinato.

Ne ha facoltà.

FUSINATO. A proposito di questo articolo, che accetto come è, io vorrei provocare dalla cortesia dell'onorevole ministro una dichiarazione.

Non mi sembra dubbio che nella frase aggiunta alla legge 9 luglio 1905, di ferrovie che servono « a raggiungere il confine » devono intendersi comprese non soltanto quelle che materialmente toccano il confine, ma anche quelle che giungono a breve distanza dal confine, ovvero che, sempre a breve distanza dal confine, raggiungano un altro tronco ferroviario già esistente, il quale a sua volta giunge materialmente al confine.

Ripeto che questa interpretazione non mi pare dubbia secondo lo spirito e la lettera della legge. Ma sarò grato all'onorevole ministro se vorrà, con una sua autorevole dichiarazione, confermare questa mia interpretazione. (Bravo! — Commenti).